



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1117/2016

UDIENZA DEL

20/09/2017 ore 09:30

N°

M26

PRONUNCIATA IL:

20.9.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

[Signature]

13.11.2017



riunita con l'intervento dei Signori:

- BUCELLI VASCO Presidente
- DEL RE ANDREA Relatore
- RADOS BRUNO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1117/2016
depositato il 12/10/2016

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 65/2016 TRIB.ERARIALI 2016
contro:

AVVOCATURA DELLO STATO
PER SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 65/2016 TRIB.ERARIALI 2016
contro:

MINISTERO DELL-ECONOMIA IN PERSONA MINISTRO PRO TEMP.

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 65/2016 TRIB.ERARIALI 2016
contro:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C/O AVV.RA DELLO STATO

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 65/2016 TRIB.ERARIALI 2016
contro:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
C/O AVVOCATURA DELLO STATO
VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50122 FIRENZE

proposto dal ricorrente:

SILVA S.R.L.
VIA DELLA TRECCIA 12 50145 FIRENZE FI

difeso da:

MARRONE IVAN
E DARIO RIGACCI
VIA DE RONDINELLI 2 50123 FIRENZE FI

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze
Copia rilasciata per uso studio



R.G.R. n. 1117/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Silva Srl ha proposto ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale contro i seguenti enti:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
- Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per l'annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato ed eventuale sanzione, prot. n. 00068/2016 del 22.06.2016, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e riguardante il ricorso R.G. n. 222/2016 (Silva Srl / Comune di Firenze).

La società Silva Srl aveva partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Firenze per l'affidamento del servizio di pulizia delle scuole di infanzia comunali che era stato aggiudicato ad altro operatore.

Dall'esame degli atti di gara la Silva Srl, avendo ravvisato dei vizi, aveva presentato al Comune di Firenze un'istanza per l'annullamento d'ufficio in autotutela dell'appalto dei servizi di pulizia nelle scuole di infanzia comunali e chiedendo che venisse ad essa aggiudicato.

Nell'imminenza del termine per l'impugnazione dell'assegnazione dell'appalto ad altro operatore, la Silva Srl proponeva ricorso al TAR della Toscana versando il contributo unificato di € 4.000,00 in ragione del valore della controversia.


Dopo la presentazione del ricorso introduttivo veniva comunicato dal Comune di Firenze alla società che l'istanza di autotutela era stata respinta.

La società Silva Srl impugnava davanti al TAR della Toscana anche il diniego di autotutela con un ricorso per motivi aggiunti, precisando che l'atto "non amplia l'oggetto della controversia instaurata con il ricorso introduttivo e che quindi è esente dal pagamento del contributo unificato".

La Segreteria del TAR della Toscana, seguendo le disposizioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa per cui "ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore <<oggetto del giudizio>>" e quindi con un sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia, con avviso del 22.06.2016 invitava la società Silva Srl, tramite il suo difensore, al pagamento del contributo unificato di € 4.000,00 per il ricorso proposto contro il diniego di autotutela formulato dal Comune di Firenze.

La Silva Srl, ritenendo invece che con il ricorso contro diniego di autotutela non fosse stato ampliato l'oggetto della controversia chiedeva che venisse annullata d'ufficio la richiesta di versamento del contributo unificato; richiesta respinta con nota del 12.08.2016 in riferimento alle sopra indicate disposizioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Ne conseguiva la proposizione del presente ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale con la richiesta di annullamento dell'invito al pagamento del



contributo unificato richiesto in relazione al ricorso con motivi aggiunti contro il diniego, da parte del Comune di Firenze, dell'annullamento in autotutela dell'appalto del servizio di pulizia delle scuole d'infanzia comunali assegnato ad altro operatore.

La Silva Srl fonda il ricorso sui seguenti motivi.

- Violazione e/o falsa applicazione art. 13, comma 6 bis-1, d.P.R. 115/2002, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, sente. 06.10.2015, causa C-61/14.
- Violazione e/o falsa applicazione art. 1 Direttiva 89/665 CEE, come modificata dalla Direttiva 2007/66, nonché dei principi di equivalenza e di effettività.

Con riferimento al primo motivo la ricorrente fa presente che l'art. 13, comma 6 bis-1, d.P.R. 30.05.2002, n. 115, dopo che con il precedente comma 6 bis vengono determinati gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con il comma 6 bis-1, ultimo periodo, viene previsto che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove". Ma il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa equipara la nozione di "domande nuove" con quella di "impugnazione di atti nuovi".

A conferma dell'illegittimità delle disposizioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa la ricorrente cita la sentenza 06.10.2015, C-61/14 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, in tema di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, ha affermato che *"spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi"*.

La ricorrente insiste quindi nel sostenere che ai fini del pagamento del contributo unificato non è sufficiente il presupposto formale dell'impugnazione di un atto nuovo, ma è necessario anche il presupposto sostanziale del considerevole ampliamento della controversia proponendo motivi sostanzialmente diversi da quelli già dedotti con il ricorso introduttivo ampliando in tal modo significativamente il "thema decidendum" e fa presente che al di fuori di tale ipotesi l'imposizione del contributo unificato comporterebbe una violazione dell'art. 1 della Direttiva 89/665 CEE.

Conclusivamente viene chiesto che venga accolto il ricorso con il conseguente annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato prot. n. 00065/2016 del 22.06.2016 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e riguardante il ricorso R.G. n. 222/2016 (Silva Srl / Comune di Firenze) nonché della nota prot. inf. n. 2082 del 12.08.2016 del medesimo TAR (con la quale è stata respinta l'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela) eventualmente rimettendo, ove occorresse, gli atti alla Corte di Giustizia UE ai

sensi dell'art. 267 TFUE per la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione Europea. Con vittoria di spese ed onorari.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana non si è costituito in giudizio, come non si sono costituiti gli altri enti chiamati in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

I motivi esposti dalla ricorrente sono sostenuti sia dall'art. 1 della direttiva 89/665 CEE sia da quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 06.10.2015, C-61/14, allegata al ricorso.


In primo luogo va osservato che il comma 6 bis-1, dell'art. 13, d.P.R. 30.05.2002, n. 115, con l'ultimo periodo, prevede che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove" e non appare corretto e quindi errato ritenere che "ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore oggetto del giudizio", come si è espressa la Segreteria del TAR Toscana citando il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Infatti, come si vedrà la Corte di Giustizia UE, con riferimento alla direttiva 89/665 CEE, ha deciso che il contributo unificato non deve essere corrisposto quando gli oggetti dei motivi aggiunti "non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente".

Infatti la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 06.10.2015, causa C-61/14, (Orizzonte Salute) si è pronunciata circa la compatibilità della normativa statale ai principi comunitari circa la debenza del contributo unificato nel caso di motivi aggiunti che introducono domande nuove e così argomenta ai seguenti capoversi: "72 – *La percezione di tributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale amministrativo, non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l'art. 1 della direttiva 89/665, letta alla luce dell'art. 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività.*

73 – Una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l'introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento.

74 – Tali obiettivi possono giustificare un'applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente.

75 – Se la situazione non è in tali termini, l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l'accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività.



76 – *Quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l'identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi.*

77 – *Nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.*


Nel dispositivo viene poi ribadito:

“L'art. 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.

Ciò posto, dall'esame degli atti del processo amministrativo allegati non pare che possa affermarsi la sussistenza nella fattispecie di un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia. Infatti il ricorso con motivi aggiunti riguarda il rigetto da parte del Comune di Firenze dell'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto per l'assegnazione.

I motivi aggiunti di tale ricorso, infatti, non si discostano sostanzialmente da quelli già esposti nel ricorso introduttivo. Tali motivi aggiunti, che peraltro si ritrovano nella stessa formulazione tra quelli proposti nel ricorso introduttivo, si riassumono in:

- violazione e/o falsa applicazione art. 86 e segg. d.lgs. 163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione;
 - violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara con riferimento ai principi di imparzialità, ragionevolezza, “par condicio”;
- ed hanno lo scopo di contestare il diniego, da parte del Comune di Firenze, di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia nelle scuole di infanzia comunali con, sostanzialmente, gli stessi argomenti del



ricorso introduttivo senza che si possa dire che comportino assolutamente un ampliamento del "thema decidendum".

Ne consegue che il ricorso va accolto. Le spese sono a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente a rifondere le spese processuali liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Firenze dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sezione 4, nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2017.

Il Relatore



Il Presidente

